

Trib. Varese, sez. I civ., ordinanza 12 marzo 2012 (est. Buffone)

**SEPARAZIONE GIUDIZIALE – MANTENIMENTO DEL CONIUGE DEBOLE – OBBLIGO DI ATTIVARSI PER REPERIRE UN’ATTIVITÀ LAVORATIVA - CONDIZIONI.**

*In materia di separazione giudiziale, il coniuge debole avente diritto all’assegno di mantenimento, dove in condizione soggettiva (età) e oggettiva (bagaglio professionale) per ricollocarsi sul mercato del lavoro, ha il dovere di attivarsi per reperire un nuovo lavoro. Lo sforzo in tal senso, deve essere documentato e provato dallo stesso interessato, per il principio di vicinanza nella prova.*

**SEPARAZIONE GIUDIZIALE – MANTENIMENTO DEL CONIUGE DEBOLE – ASSEGNO “A TERMINE” – AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.**

*In materia di separazione giudiziale, alla luce della notoria situazione di difficoltà del mondo del lavoro, l’assegno a carico del marito e in favore della moglie, non occupata, non può essere disposto a termine in attesa del reperimento di una attività lavorativa da parte dell’avente diritto”.*

**RILEVA IN FATTO**

▪ C e R hanno contratto matrimonio civile in data 7 marzo 1998; dall’unione, a ..., il 26 febbraio 2001, è nata la piccola L, che compirà quest’anno 11 anni. La casa coniugale è in comproprietà ai genitori, per la quota del 50% ciascuno. Si tratta della abitazione in ... in cui la famiglia ha la residenza. Entrambi i coniugi prestano attività professionale per la società ... s.a.s., che fornisce consulenze alle imprese ed è in proprietà ai coniugi, per la metà ciascuno, con un reddito mensile procapite di circa 3.300,00 Euro.

▪ Il padre, con il ricorso introduttivo del giudizio, ha chiesto l’affido condiviso di

L, con collocazione della stessa presso la madre, regolamentazione ampia del diritto di visita, un assegno mensile per la minore, a carico del padre, di Euro 500,00 oltre le spese straordinarie a metà e nessun mantenimento per la moglie.

▪ La madre, costituendosi, ha dedotto che la separazione è intervenuta per la relazione extraconiugale del marito, con la sig.ra G. Non si è opposta all’affidamento condiviso ma ha richiesto l’affidamento della casa coniugale di ... al genitore collocatario (abitazione sita in via ..). Quanto alla situazione reddituale, la convenuta ha dedotto una situazione di maggiore capacità economica del marito, in ragione delle sue altre e diverse partecipazioni societarie, chiedendo, così, una CTU contabile per l’accertamento dell’effettiva capacità patrimoniale dello stesso. Ha allegato, poi, il fatto del venir meno della sua attività lavorativa, anche per motivi di salute. In conclusione, ha chiesto, per la figlia, un contributo al mantenimento per Euro 3.000,00 mensili e un contributo per il mantenimento della moglie in Euro 10.000,00 mensili.

▪ All’udienza presidenziale del 7 aprile 2011, davanti al Presidente, è emerso che: secondo l’attore, questi ricava un reddito mensile di Euro 4.000,00. Quanto a costi e spese vive, questi: sostiene il costo del mutuo della casa coniugale, per circa euro 1.400,00 mensili; il costo della rata di mutuo della casa di ..., per circa CHF 800,00 mensili; la retta scolastica della scuola privata della figlia, per euro 3.000,00 annuali. Secondo la convenuta, la coppia, in pendenza di matrimonio, spendeva circa 20.000,00 Euro al mese.

▪ A conclusione dell’udienza, il Presidente del Tribunale:

○ Ha affidato L in modo congiunto ai genitori, con regolamentazione del diritto di visita, secondo le prospettazioni delle parti;

○ Ha assegnato la casa coniugale al genitore collocatario;

○ Ha stabilito, per L, un assegno mensile di Euro 1.500,00;

○ Ha stabilito, per la moglie, un mantenimento di Euro 3.500,00 mensili, almeno fino al reperimento, da parte della stessa, di una attività lavorativa

▪ Su reclamo, la Corte di Appello di Milano, con decisione del 20 ottobre 2011, ha confermato il provvedimento presidenziale, precisando che la casa coniugale assegnata è quella di ... Ha, anche, assunto, come dato pacifico, la risoluzione dei contratti di consulenza della società .. e, conseguentemente, l'assenza di attività lavorativa sua propria da parte della madre. Ha precisato, però, la "temporaneità" dell'assegno in favore della moglie, essendo giovane e con professionalità per ricollocarsi nel mercato del lavoro.

▪ Con memoria integrativa del 6 maggio 2011, il padre ha insistito per le proprie richieste, come da ricorso introduttivo.

▪ Con istanza del 10 gennaio 2012, la convenuta ha presentato richiesta per la modifica dei provvedimenti presidenziali. Nei suddetti provvedimenti, il Presidente ha stabilito l'assegno di mantenimento, in favore della moglie convenuta, fino a tutto dicembre 2011 ma non oltre, in relazione a quanto anche stabilito dalla Corte di Appello e, cioè, in vista di una futura occupazione da reperire. La ricorrente ex art. 709 c.p.c. segnala che il nuovo lavoro non è ancora stato reperito dalla moglie, per causa a lei non imputabile. Ha concluso per un assegno di Euro 7.000,00 mensili in suo favore.

#### OSSERVA IN DIRITTO

▪ L'art. 709 ult. comma c.p.c. stabilisce che "*i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'art. 708 possono essere modificati o revocati dal giudice istruttore*" (su cui, da ultimo v. Corte Costituzionale, ordinanza n. 322/2010). La disposizione novellata va coordinata con l'ultimo comma dell'art. 708 c.p.c. secondo cui contro i provvedimenti in esame "*si può proporre reclamo*

*con ricorso alla Corte di Appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento*". Si impone, pertanto, la necessità di coordinare i due rimedi (l'impugnativa ex art. 708, u.c., c.p.c. e quella ex art. 709, u.c., c.p.c.) e l'unica soluzione ermeneutica possibile è quella che impone di fare riferimento, ancora una volta, alla sopravvenienza di circostanze rispetto alla delibazione del Presidente del Tribunale: ne consegue che ove la parte lamenti errori di valutazione da parte del presidente del Tribunale su fatti portati alla sua conoscenza dovrà proporre reclamo, entro il termine perentorio previsto dall'art. 708, comma 4 cod. proc. civ., avanti alla corte d'appello; qualora, invece, affermi l'esistenza di circostanze sopravvenute o anche di fatti preesistenti di cui, però, si sia acquisita conoscenza successivamente, ovvero alleghi fatti emergenti da una successiva attività istruttoria, dovrà richiedere al giudice istruttore la revoca o la modifica del provvedimento presidenziale ex art. 709, ultimo comma cod. proc. civ. (nell'ambito della giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Mantova, 23 maggio 2007, Trib. Palermo, 6 marzo 2007). Trattasi di giurisprudenza seguita da questo Tribunale (v. Trib. Varese, 26 novembre 2010; Trib. Varese, sez. I, ordinanza 19 giugno 2011; v. [www.tribunale.varese.it/Massimario](http://www.tribunale.varese.it/Massimario)).

▪ Nel caso di specie, il provvedimento presidenziale era, quanto all'assegno per la moglie, "cedevole", nel senso che prospettava il reperimento di un lavoro, in favore dell'avente diritto, così venendo meno l'esigenza del mantenimento da parte dell'onerato. Tale circostanza prospettata come probabile, e non solo possibile, non si è verificata. Si chiede, dunque, la modifica dei provvedimenti presidenziali con il ripristino dell'assegno. Il caso in esame, licenzia l'accesso alla modifica perché il fatto sopravvenuto può essere tanto in positivo (qualcosa non atteso che si è verificato) quanto in negativo (qualcosa atteso, che non si è verificato).

▪ Va premesso che l'avente diritto, dove in condizione soggettiva (età) e oggettiva (bagaglio professionale) per ricollocarsi sul mercato del lavoro, ha il dovere di attivarsi per

reperire un nuovo lavoro, salvo che la scelta della “non attività” fosse stata concertata con il partner (quanto non ricorre nel caso di specie). Lo sforzo in tal senso, deve essere documentato e provato dallo stesso interessato, per il principio di vicinanza nella prova. Ebbene, nel caso di specie, lo sforzo in parola è sufficientemente dedotto e allegato: in primis, è fotografata documentalmente la condizione sanitaria della convenuta, da valutarsi come elemento che “rallenta” le potenzialità lavorative; in secundis, sono allegati i documenti che testimoniano un comportamento dinamico proteso verso il reperimento del lavoro, da ritenere, a livello qualitativo, il minimo di diligenza esigibile.

▪ Orbene, secondo la giurisprudenza del giudice Superiore (v. Corte Appello Milano, sez. V civ., decreto 1 dicembre 2011, Pres. Serra, est. Lo Cascio): *“alla luce della notoria situazione di difficoltà del mondo del lavoro, l’assegno a carico del marito e in favore della moglie, non occupata, non può essere disposto a termine in attesa del reperimento di una attività lavorativa da parte dell’avente diritto”*. La decisione de qua, nei contenuti, in parte si discosta dalla decisione della medesima Corte, del 20 ottobre 2011, emessa nell’odierno giudizio e, però, il coordinamento consequenziale è nel bilanciamento tra: onere dell’avente diritto verso il reperimento di nuova attività; diritto dell’avente diritto, in pendenza di tale attesa (ma senza un termine esplicito) al mantenimento da parte dell’onerato.

▪ In merito al quantum, si sceglie di fare riferimento a tre indici probatori.

○ Il primo è quello relativo, allo stato degli atti e salvo istruttoria, al reddito dichiarato dall’onerato: euro 4.000,00 mensili. Ebbene, in linea di principio, il coniuge onerato non può essere condannato a corrispondere all’altro, a titolo di mantenimento, una somma pari alla metà dei suoi redditi (Cass. civ., 28 aprile 2006 n. 9878). Ciò vuol dire che riconoscere la somma di Euro 3.500,00 su 4.000,00 è una violazione del principio sopra illustrato e, dunque, la somma deve essere ridotta.

○ Il secondo punto, è

l’ampio patrimonio mobiliare e immobiliare di cui pure è titolare la convenuta che, quindi, in assenza di reddito, ben potrebbe attivarsi per monetizzarlo. D’altro canto, l’attore è onerato di spese mensili vive di almeno 2.000,00 Euro e, dunque, si tratta di un coefficiente di cui deve tenersi conto.

○ Il terzo punto è il contegno della convenuta. Nel quantum, la somma richiesta è, infatti, palesemente sproporzionata: a fronte di una decisione di conformità dell’assegno, emessa dalla stessa Corte di Appello di Milano, il coniuge avente diritto propone euro 7.000,00 così manifestando un comportamento di cui si deve tenere conto ex art. 116, comma II, c.p.c. e che conduce alla riduzione della somma dovuta, posto che viene violato, in questo modo, il dovere che discende dall’art. 88 comma I c.p.c.

○ In conclusione, si stabilisce Euro 2.100,00.

P.Q.M.  
*letto ed applicato l’art. 709 ult. comma c.p.c.*  
 MODIFICA  
 i provvedimenti presidenziali emessi in data 18 aprile 2011 e, per l’effetto, riconosce alla sig.ra R, con decorrenza dal mese di febbraio 2012, un assegno di mantenimento di Euro 2.100,00 che pone a carico del marito, C, con importo rivalutabile annualmente, a decorrere da gennaio del 2013, secondo gli indici di cui all’art. 150 disp. att. c.p.c.

FISSA  
 nuova udienza in data 8 giugno 2012 ore 11.00 per consentire alle parti di richiedere, eventualmente, i termini di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c.  
 Così deciso in Varese, in data 12 marzo 2012  
 Il giudice istruttore  
 DOTT. GIUSEPPE BUFFONE

\*